

PIANO REGIONALE di CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

1. Obiettivi del piano

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi ovina e caprina,
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio ovino e caprino;
- mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Definizioni

- a) **Azienda:** qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie (Reg. 21/2004/CE);
- b) **Azienda ovina o caprina ufficialmente Indenne da Brucellosi:** l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I del Decreto Legislativo 193/2005;
- c) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino:** un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato in BDN da:
 - 1) codice azienda,
 - 2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento,
 - 3) codice ISTAT della specie animale prevalente;
- d) **Proprietario dell'allevamento:** qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
- e) **Detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie;
- f) **Ovini o caprini da macello:** gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati, (D. Lgs 193/2005);
- g) **Ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento:** gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere f) e h), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento, (D. Lgs 193/2005);

- h) **Ovini o caprini da ingrasso:** gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere g) e h), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati, (D. Lgs 193/2005);
- i) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da latte:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LATTE, in produzione;
- j) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da carne:** allevamento con o senza animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo CARNE;
- k) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da lana:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LANA;
- l) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino misto:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo MISTO (coesistenza di diverse razze a diversa attitudine con produzione di latte e produzione di carne);
- m) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da autoconsumo:** allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN, con numero massimo di 9 capi censiti, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione.
- n) **Commerciante:** una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà (D. Lgs 193/2005).
- o) **Stalla di sosta:** azienda del commerciante autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R 320/54, in conformità ai requisiti definiti dalla presente delibera e dall'OM 28/05/15 e s.m.i.
- p) **Centro di raccolta riconosciuto:** l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri; ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 193/2005
- q) **Specie sensibili alla malattia:** ai fini del presente piano sono considerate specie sensibili alla brucellosi gli ovini, i caprini, i bovini, i bufali ed i camelidi (lama, alpaca, ecc.);
- r) **Portale Vetinfo:** portale del Sistema informativo veterinario presso il quale sono presenti i diversi applicativi per la gestione del piano, tra cui:
- **Banca Dati Nazionale (BDN):** la banca dati Anagrafe ovini e caprini utilizzata come banca dati informatizzata di cui all'articolo 8 del Reg 21/2004/CE.
 - **SANAN:** sistema informativo per la registrazione della programmazione e dei risultati dei controlli sierologici.
 - **SIMAN:** sistema informativo per la registrazione dei focolai di malattia e delle relative indagini epidemiologiche.
 - **Rendicontazione (SIR):** sistema informativo per la registrazione delle rendicontazioni periodiche.

3. Strutture coinvolte

Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure con compiti ben definiti:

3.1. Detentore

Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti:

- identificare entro 6 mesi, e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda, i capi nati in stalla secondo quanto indicato al successivo punto 4.2;
- mantenere l'identificazione degli animali presenti in azienda;
- mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- registrare entro 7 giorni in Banca dati nazionale la movimentazione in entrata o uscita dall'azienda di capi ovini e caprini di qualsiasi età e provenienza. Nel caso di capi provenienti da paesi terzi si dovrà procedere alla identificazione e alla registrazione degli animali sul registro di stalla e in BDN secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente;
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL la morte degli animali;
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL competente tutti gli aborti verificatisi in azienda;
- mettere a disposizione mezzi e personale idonei al fine di effettuare le operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
- collaborare con il Servizio Veterinario della A.USL nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche;
- rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall'Autorità sanitaria competente.

3.2. Servizio Veterinario delle A.USL

I Servizi Veterinari della A.USL sono responsabili della esecuzione del piano ed hanno i seguenti compiti:

- Programmare annualmente le attività di sorveglianza al fine di garantire l'assegnazione e il mantenimento delle qualifiche in BDN a tutti gli allevamenti aperti nel territorio di competenza, secondo la frequenza definita sulla base dei criteri di rischio individuati dal presente piano;
- vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi;
- prelevare i campioni per le prove di laboratorio;
- verificare l'esistenza dei requisiti per l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende,

- Registrare nel sistema informativo SANAN la programmazione e gli interventi svolti ai sensi del presente piano, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO;
- effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove di laboratorio;
- attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti;
- impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorità sanitaria locale nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all'uomo;
- mantenere aggiornata la qualifica sanitaria dell'allevamento in BDN;
- elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al centro epidemiologico veterinario regionale (SEER) fino alla piena operatività di SANAN.

3.3. Sezione Diagnostica Provinciale IZSLER

Le Sezioni Diagnostiche Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) contribuiscono al sistema attraverso le attività dei loro laboratori:

- forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari delle A.USL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle A.USL nell'ambito del piano;
- segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per la malattia oggetto del piano rilevati su campioni conferiti da privati per la diagnostica batteriologica degli aborti o altre patologie riproduttive.

3.4. Centro epidemiologico veterinario regionale

Il centro epidemiologico veterinario regionale viene individuato nel centro di Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) di IZSLER. Il SEER funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti:

- raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari delle A.USL e dalle Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER;
- produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull'andamento del piano di sorveglianza;
- collaborare con i Servizi Veterinari delle A.USL nell'espletamento delle indagini epidemiologiche e assicurare la registrazione delle informazioni previste da SIMAN;
- effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale.

3.5. Servizio Veterinario Regionale

Il Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna effettua la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari, definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari. Mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute) e con il Centro Nazionale di Referenza per la Brucellosi (IZS Abruzzo e Molise, Teramo).

4. Attività

Le attività previste dal piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della brucellosi. Il controllo sierologico periodico dell'allevamento permetterà di effettuare la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza e la conferma della qualifica sanitaria degli allevamenti.

4.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti ovini e caprini

4.1.1 La segnalazione al Servizio Veterinario della A.USL degli aborti da parte del Detentore è obbligatoria.

4.1.2 I Servizi veterinari delle A.USL devono attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti, prevedendo all'occorrenza, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari liberi professionisti e aziendali:

- un servizio di raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi.
- incontri di formazione/sensibilizzazione con le associazioni di categoria, veterinari liberi professionisti e aziendali al fine di illustrare il piano.

4.2 Identificazione e registrazione degli ovini e caprini

4.2.1 Gli animali devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare l'azienda di nascita mediante l'applicazione di due distinti mezzi di identificazione, di cui uno elettronico. Fanno eccezione gli agnelli e i capretti destinati ad essere macellati entro l'anno di vita che vanno identificati entro i sei mesi di età nell'azienda di nascita mediante identificazione semplificata: apposizione di un marchio auricolare riportante il codice aziendale.

4.2.2 A partire dal 180° giorno dall'approvazione del presente piano, su tutto il territorio regionale il detentore degli ovini e caprini identifica con spese a suo carico, mediante bolo endoruminale elettronico tutti i capi ovini e caprini nati (esclusi gli animali con identificazione semplificata), fatte salve le rimanenze delle marche auricolari con identificativo elettronico in giacenza in allevamento. A far data dal 180° giorno dalla approvazione del presente piano, i Servizi Veterinari della Regione Emilia-Romagna validano le richieste di approvvigionamento di nuovi identificativi elettronici solo se composti da boli endoruminali.

4.2.3 Entro 7 giorni dall'identificazione individuale degli animali, il detentore ha l'obbligo di effettuare la registrazione dei capi in

Banca Dati Nazionale (BDN) direttamente o mediante delegato, secondo le procedure stabilite dalle disposizioni nazionali.

4.3 Controlli sulla movimentazione animale

4.3.1 Possono essere introdotti in azienda, ivi comprese stalle di sosta, fiere, mercati e centri di raccolta, solamente capi scortati da un documento di accompagnamento degli animali (Modello 4) informatizzato in cui si attesti la provenienza da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi, completo della data dell'ultima attribuzione della qualifica all'allevamento.

4.3.2 La durata della attestazione sanitaria riportata nel quadro E del modello 4 informatizzato è di 15 giorni.

4.3.3 Gli animali che provengono direttamente da Stati Membri o parte di essi dichiarati ufficialmente indenni dalla Commissione Europea devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 1 del Reg. CE 599/04; esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l'esame clinico nell'azienda di partenza.

4.3.4 Dagli allevamenti con qualifica sanitaria diversa da Ufficialmente indenne o con qualifica scaduta, revocata o assente possono essere movimentati animali esclusivamente verso un impianto di macellazione.

4.3.5 Dagli allevamenti con orientamento produttivo autoconsumo gli animali possono essere movimentati esclusivamente verso il macello. In deroga, possono essere movimentati animali da un allevamento da autoconsumo U.I. verso un altro allevamento da autoconsumo di pari qualifica, previo controllo sierologico favorevole di tutto l'allevamento effettuato negli ultimi 30 giorni con spese a carico del proprietario.

4.3.6 Il controllo documentale in BDN da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. In caso di irregolarità o valutazione del rischio basata sulla provenienza e sulla situazione epidemiologica del momento, sono effettuati sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che gli animali introdotti siano correttamente identificati e corrispondenti alla documentazione di scorta.

4.3.7 Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile, la qualifica sanitaria per Brucellosi viene sospesa e si applica quanto previsto ai successivi punti 4.8.4 e 4.8.5.

4.4. Spostamento a scopo di pascolo

4.4.1 La movimentazione per transumanza, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario competente in conformità al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e la L.R. 9/2/2004 n. 4.

4.4.2 All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio Veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, pascolo semibrado e brado permanente, compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN (OM 28/05/15 e s.m.i).

4.4.3 Gli ovini e caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

4.4.4 Tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole a un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi 90 giorni (L.R. n. 4/2004).

4.4.5 La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio del nulla osta per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.

4.4.6 Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune (OM 28/05/15 e s.m.i).

4.4.7 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario (OM 28/05/15 e s.m.i).

4.5. *Vigilanza sulle stalle di sosta*

4.5.1 Le stalle di sosta, in quanto strutture nelle quali gli animali di diverse provenienze vengono a contatto, devono essere autorizzate sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli sistematici da parte del Servizio Veterinario della A.USL competente.

4.5.2 L'atto autorizzativo è rilasciato dalla Autorità Sanitaria locale previo parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL, che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti, quali:

- unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, fisicamente e funzionalmente separate da altri allevamenti di specie sensibili da riproduzione o da ingrasso,
- presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali in funzione dei mezzi di trasporto, e per l'esecuzione di eventuali controlli, prelievi e prove diagnostiche,
- presenza di locali con spazi sufficienti agli animali per coricarsi, con ventilazione e drenaggio idonei e pavimentazione lavabile e disinfettabile,
- presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili,
- presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione,
- presenza di un sistema di raccolta delle acque di scolo e di zona di raccolta dello strame.

4.5.3 L'autorizzazione sanitaria deve riportare il codice aziendale, la specie, la categoria (da vita o da macello) e il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'impianto e il periodo massimo in cui possono essere ricoverati gli animali.

4.5.4 Ai sensi dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali entro 29 gg, ad altra azienda non di sua proprietà.

4.5.5 I servizi veterinari mediante l'apposita funzione prevista in BDN applicano il blocco sanitario per la limitazione delle uscite a ciascuna stalla di sosta di competenza. Le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita saranno effettuate tramite validazione del modello 4 informatizzato sulla base dei certificati sanitari di ingresso.

4.5.6 E' possibile detenere pecore e capre in lattazione a condizione che siano presenti adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che l'autorizzazione sanitaria riporti il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di sosta, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. 853/ All. 3, Sezione IX, cap. II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano e dall'alimentazione animale.

4.5.7 I Servizi Veterinari delle A.USL devono assicurare l'esecuzione di controlli periodici, definiti sulla base della entità della movimentazione. Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta deve essere svolto in due momenti:

- controlli documentali, d'identità e fisici degli animali che compongono la partita, mediante visita con sopralluogo da effettuarsi entro le 48h dalla partenza ai fini del rilascio della validazione veterinaria del modello informatizzato (blocco sanitario in BDN delle uscite). In deroga, nel caso di animali destinati ad essere inviati direttamente al macello, detenuti in stalle di sosta autorizzate con esclusiva tipologia da macello, è possibile effettuare la validazione del modello informatizzato sulla base del solo controllo documentale favorevole in BDN (animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni, destinati entro 30 giorni dall'entrata direttamente a macelli riconosciuti),
- controlli periodici almeno mensili su tutte le stalle di sosta aperte in BDN, eventualmente intensificati sulla base del flusso di animali, della provenienza, di irregolarità riscontrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali (strutture idonee, capacità sufficiente, mezzi di contenimento efficienti, strutture di carico e scarico, mangiatoie e abbeveratoi, concimaie, raccolta di acque reflue, stato e funzionamento delle strutture di disinfezione) e gestionali (stato igienico-sanitario, sistema di identificazione e registrazione degli animali, benessere animale), seguendo la lista di riscontro nazionale disponibile sul portale VETINFO.

I controlli dovranno prevedere il censimento degli animali presenti al momento del sopralluogo, la verifica della corretta identificazione, la verifica del rispetto delle condizioni indicate dalla autorizzazione sanitaria e in particolare la congruità fra il numero e la categoria degli animali presenti al momento del sopralluogo e quello previsto dalla stessa, la verifica della corretta tenuta del registro aziendale.

In caso di mancato utilizzo delle strutture per almeno un anno, l'autorizzazione sanitaria è sospesa e, trascorsi ulteriori sei mesi, revocata.

Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO.

4.5.8 Il riscontro di non conformità strutturali o gestionali o inadempienze relative alla tracciabilità degli animali, oltre alle previste sanzioni e l'eventuale adozione di misure di polizia veterinaria, può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione sanitaria. Nel caso in cui la violazione concernente il mancato rispetto dei tempi di trasferimento sia commessa per più di due volte nel corso dell'anno solare, è in ogni caso disposta la revoca dell'autorizzazione.

4.5.9 I Servizi Veterinari delle Aziende USL valutano se applicare le misure di cui ai punti 4.5.5 e 4.5.7 anche negli allevamenti ad alto rischio di cui al successivo punto 4.6.2.

4.6. Controlli negli allevamenti

4.6.1 Fino a che la percentuale di allevamenti ufficialmente indenni rimane pari o superiore al 99%, ai fini della verifica dello stato sanitario e del mantenimento della qualifica, negli allevamenti con ovini e caprini da riproduzione (registrati in BDN con orientamento produttivo CARNE, LATTE, LANA, MISTO, sarà effettuato un controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi con cadenza al massimo biennale, fatto salvo quanto specificato al punto 4.4 (spostamento per pascolo).

Negli allevamenti da autoconsumo il controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi, sarà effettuato con cadenza quadriennale.

4.6.2 La frequenza dei controlli sierologici di stalla per il mantenimento della qualifica di Ufficialmente indenne deve essere incrementata in tutti gli allevamenti classificati ad alto e medio rischio, sulla base della valutazione svolta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente in fase di pianificazione e programmazione annuale dell'attività di controllo ufficiale.

Sono classificati ad alto rischio e sottoposti a controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi con cadenza almeno annuale, gli allevamenti con ovini e caprini registrati in BDN con orientamento produttivo CARNE, LATTE, LANA, MISTO che:

- pur non ricadendo nella definizione di stalle di sosta di cui alla lettera o) del paragrafo 1, effettuano un elevato numero di movimentazioni di animali in uscita verso altre aziende (superiore ai 5 contatti di aziende in uscita per anno, ad esclusione delle movimentazioni concernenti la cessione di arieti resistenti ARR/ARR),
- gli allevamenti connessi ad attività di trasporto animali vivi conto terzi,
- gli allevamenti sede di focolaio negli ultimi cinque anni,
- gli allevamenti nei quali sono state riscontrate sieropositività FdC nell'anno precedente,
- gli allevamenti nei quali nell'anno precedente sono state riscontrate non conformità anagrafiche, tra cui movimentazioni in entrata o uscita di animali con documentazione irregolare o assente o presenza di animali la cui identificazione sia risultata non accertabile,
- gli allevamenti che presentano incoerenza fra l'orientamento produttivo registrato in BDN, le registrazioni delle aziende stesse alla produzione latte ai sensi del Reg. 852/04/CE e l'attitudine delle razze presenti,

- Gli allevamenti con presenza di animali vaccinati per brucellosi (provenienti da Stati membri o Paesi Terzi nei quali la vaccinazione è permessa).

Sono classificati a medio rischio e sottoposti a controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi con cadenza almeno biennale, gli allevamenti da autoconsumo:

1. situati in aziende che detengono bovini da riproduzione, in fattorie didattiche e in agriturismi
2. privi di censimento nell'anno precedente o con consistenza non aggiornata.

4.7. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi

4.7.1 Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento. Su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi dopo almeno 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzia il fatto che si tratta di capi SAR+/FdC- e i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.

Nel caso anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 4.7.2. In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FdC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.

4.7.2 I capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FdC, (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa in BDN. Il Servizio Veterinario procede inoltre a:

- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER della scheda RISANA.1, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VE per la successiva registrazione in SIMAN ad opera del SEER
- blocco della movimentazione di tutti presenti e divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda
- destinazione del latte degli animali sieronegativi alla produzione di latte e formaggi previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni;
- invio al macello entro 7 giorni dei capi positivi per le successive indagini di laboratorio secondo procedure definite (Allegato A/2)
- esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica, anche con il supporto del SEER, volta ad evidenziare la presenza di fattori di rischio per la presenza di infezione quali pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, pascolo vagante, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale).

4.7.3 Qualora nell'azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o isolamento di Brucella e l'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di fattori di rischio per la presenza di infezione brucellare (pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale), la qualifica potrà essere ripristinata dopo che tutti gli animali positivi alla FdC sono stati macellati, le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza della Brucella spp e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 6 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo.


4.7.4 L'azienda è dichiarata infetta in seguito all'isolamento di Brucella da aborti, latte e/o qualora, in base a prove di laboratorio o alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. La dichiarazione di azienda infetta causa l'immediata revoca della qualifica sanitaria. Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro Nazionale di Referenza di Teramo.

4.7.5 Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 453/1992 e dell'O.M. 28 maggio 2015 art. 5 e allegato 2. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1 per la successiva registrazione in SIMAN. L'indagine epidemiologica viene registrata in SIMAN e prevede anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano.

4.7.6 Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del D.M. 453/1992, schematizzate in Figura 1. La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i capi presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 90 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET. Il SEER provvede alla chiusura del focolaio in SIMAN.

4.7.7 In caso di focolaio di brucellosi di un allevamento ovi-caprino, il Servizio veterinario, sentito il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e della Regione e sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 e dall'allegato 2 dell'Ordinanza 26 maggio 2015, può disporre l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, a condizione che non costituisca un rischio per la salute.

Fig. 1 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende ovi-caprine infette da Brucellosi e relativa qualifica sanitaria.



4.8 Qualifiche sanitarie

4.8.1 I Servizi Veterinari delle AUSL mantengono aggiornate le qualifiche sanitarie di tutte le aziende presenti in BDN con allevamenti ovini e/o caprini aperti in coerenza con i controlli svolti.

4.8.2 I Servizi Veterinari AUSL a inizio di ogni anno verificano la presenza di eventuali aziende con qualifica scaduta (oltre al programmato) o assente e provvedono a chiudere l'allevamento, se riscontrato senza capi, o a predisporre il blocco sanitario delle movimentazioni in BDN.

4.8.3 La qualifica UFFICIALMENTE INDENNE, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, viene confermata a un nuovo allevamento mediante un'unica prova sierologica individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi da effettuarsi almeno 42 giorni e non più di 90 giorni dopo la costituzione dell'allevamento.

4.8.4 La qualifica Ufficialmente indenne per brucellosi è SOSPESA quando:

- sono riscontrate positività sierologiche e sono in corso gli accertamenti descritti al paragrafo 4.7;
- sono riscontrate, durante i controlli ufficiali, sospette movimentazioni non autorizzate o quando sono presenti animali con identificazione non accertabile (presenza di capi non identificati), o che si sospetta contraffatta;
- si verifica una mancata collaborazione dell'allevatore alle operazioni di profilassi, compreso il mancato rispetto della periodicità dei controlli.

4.8.5 In questi casi ultimi due casi, il servizio veterinario, oltre ad aggiornare la qualifica in BDN, in attuazione all' OM 28 maggio 2015 adotta specifici provvedimenti concernenti:

- blocco della movimentazione di tutti gli ovini e caprini presenti in azienda e il divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda;
- destinazione del latte degli animali sieronegativi, alla produzione di latte e formaggi previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.

Nel caso in cui la sospensione della qualifica avviene per non conformità rilevate riguardanti la tracciabilità degli animali o a causa di mancata collaborazione dell'allevatore, le spese sostenute per la riacquisizione della qualifica sono a carico del proprietario degli animali.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 comma 2 dell'OM 28 maggio 2015, la qualifica potrà essere ripristinata quando tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi siano stati sottoposti con esito favorevole a due prove sierologiche individuali, la prima eseguita ad almeno 42 giorni dal contatto a rischio o, qualora questo non sia determinabile, dalla data dell'accertamento e la seconda consecutiva trascorsi 90 giorni dalla prima.

4.8.6 In caso di conferma della presenza di infezione, la qualifica viene aggiornata a NON UFFICIALMENTE INDENNE - ULTIMO CONTROLLO POSITIVO fino a chiusura del focolaio stesso, e aggiornata a NON UFFICIALMENTE INDENNE - ULTIMO CONTROLLO NEGATIVO fino a riacquisizione di Ufficialmente indenne secondo le indicazioni descritte al punto 4.7.

5. Sistema informativo

5.1 Viene istituito un sistema informativo regionale (<http://seer.izsler.it>) per la raccolta sistematica di dati finalizzati alla verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo deve permettere:

- a. la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
- b. la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
- c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
- d. il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano.

5.2 I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:

- notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);
- aborti;
- rapporti periodici di attività e relazioni;

- indagini epidemiologiche (allegati A/3, A/4);
- resoconti finanziari

saranno inviati dai Servizi Veterinari delle A.USL e raccolti dal SEER, che è in grado di connettersi per via telematica con VETINFO e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso la Sede Centrale dell'IZSLER.

5.3 Il SEER elaborerà i dati raccolti e provvederà a:

- Registrare e mantenere aggiornati in SIMAN i focolai ed i sospetti focolai.
- Registrare e aggiornare in SIMAN le indagini epidemiologiche sui focolai ed i sospetti focolai.
- Redigere la relazione tecnica sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale.
- Registrare in SIR (Rendicontazioni) i riepiloghi delle attività di controllo sierologico.

5.4 I Servizi veterinari delle AUSL registrano in SANAN le programmazioni ed i controlli eseguiti.

Regione EMILIA-ROMAGNA	Piano regionale di controllo della <u>Brucellosi</u> Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi	Allegato A/2 Rev. 1 del 08/01/03
---	--	---

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *Brucella* sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.

APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

prelievo di latte

guanti in lattice
salviette di carta monouso
alcool denaturato
contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini)
moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)
penna biro nera o blu indelebile

prelievo di organi

coltello
guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)
sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)
sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)
sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare)
provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia spago
cartellini per campioni
modulo per l'invio dei campioni al laboratorio
penna biro nera o blu indelebile
contenitore per rifiuti speciali

PROCEDIMENTO

Selezione dell'animale

E' opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase subacuta di infezione).

Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

Prelievi di feti e invogli fetali

I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta.

Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici.

Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:

- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;
- e, se possibile:
 - sangue (una provetta per la conferma sierologica);
 - mammella intera (solo in ovini e caprini);
 - testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
 - milza;
 - altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.

Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96)
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi)
- Macello presso cui è stato fatto il prelievo
- Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.

INVIO AL LABORATORIO

I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione

Provinciale dell'IZSLE al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 08.02.54, n. 320

D.M. 02.07.92, n. 453

D.M. 27.08.94, n. 651

D.M. 31.05.95, n. 292

D.M. 12.08.97, n. 429

Lettera R.E.R. 26.08.96, n. 250

DOCUMENTI CORRELATI

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZ. USL DI _____

SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI

CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

AZ. USL DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA (se diversa) _____

ANIMALE CAMPIONATO

Specie	Razza	Sesso	Età	Marca auricolare (e numero di stalla)

ALTRE NOTIZIE

Ultimo titolo sierologico: _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/___

Capo vaccinato per BRC Sì No

Consistenza azienda di provenienza _____

Numero capi positivi all'ultimo controllo sierologico: _____

ORGANI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente ai campioni prelevati):

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> sangue | <input type="checkbox"/> latte | <input type="checkbox"/> linfonodi sottomandibolari |
| <input type="checkbox"/> linfonodi retrofaringei | <input type="checkbox"/> milza | <input type="checkbox"/> linfonodi iliaci |
| <input type="checkbox"/> testicolo | <input type="checkbox"/> mammella | <input type="checkbox"/> linfonodi sopramammari |
| <input type="checkbox"/> feto/placenta | <input type="checkbox"/> altro _____ | |

Organi prelevati presso il macello _____

sito nel comune di _____

Si richiede: esame colturale brucellosi e tipizzazione _____

Data del prelievo ___/___/___ Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato

2) PRECEDENTI POSITIVITÀ SIEROLOGICHE IN ALLEVAMENTO (Ultimi 10 anni)

NO
 SI → ANNO _____
 n. capi controllati _____ n. capi positivi _____
 Isolamento di *Brucella* spp.
 NO
 SI Esito tipizzazione _____
NON EFFETTUATO

DATI RELATIVI ALL'ALLEVAMENTO

3) GREGGE:

Il gregge è: stanziale
 pratica la transumanza o l'alpeggio → **(allegare mod.7)**
 vagante → **(allegare mod. 8 / 8A)**

Al momento dell'insorgenza del focolaio il gregge si trova nella:
 sede invernale in transumanza (o alpeggio)

Sede invernale pascolo proprio pascolo in affitto

Località	Comune	Prov.	Dal	al

(Indicare le località visitate nel periodo intercorso fra l'ultimo esame sierologico negativo e l'insorgenza del focolaio)

Sede transumanza pascolo proprio pascolo in affitto

Ricovero per gli animali SÌ NO

Località	Comune	Prov.	Dal	al

(Indicare le località visitate nel periodo intercorso fra l'ultimo esame sierologico negativo e l'insorgenza del focolaio)

Una parte del gregge si trova nell'altra sede? SÌ NO n. animali _____

NEL CASO DI PASCOLO VAGANTE INDICARE I PASCOLI UTILIZZATI NEL PERIODO INTERCORSO TRA L'ULTIMO ESAME SIEROLOGICO NEGATIVO E L'INSORGENZA DEL FOCOLAIO:

Località	Comune	Prov.	Dal	al

4) INDIRIZZO PRODUTTIVO

Latte **Carne** **Lana** **Misto** (specificare) _____

Caseificazione in proprio NO SI
 Conferisce latte ai caseifici NO SI

A quale/i caseificio/i conferisce:

Nome _____ Comune _____ A.S.L. _____
 Nome _____ Comune _____ A.S.L. _____
 Nome _____ Comune _____ A.S.L. _____

Macello annesso: **SI** **NO**

Vendita diretta carne/derivati: **SI** **NO**

Vendita a stabilimenti di lavorazione/trasformazione **SI** **NO**

Se sì, indicare ragione sociale e indirizzo della sede produttiva dello stabilimento

5) CONSISTENZA DEL GREGGE

SPECIE	MASCHI > 6 MESI DI ETÀ	FEMMINE > 6 MESI DI ETÀ	CAPI < 6 MESI DI ETÀ	TOTALE
OVINO				
CAPRINO				
TOTALE				

6) ALTRI ANIMALI NO

SI Bovini n. _____ → Data ultima prova sierologica ___/___/___ Esito _____

Cani n. _____ → Esame sierologico per Brucella Spp.:

NO SI n. controllati _____ n. positivi _____

Suini n. _____

Volatili n. _____

Gatti n. _____

Altre specie n. _____

7) RIMONTA

INTERNA
ESTERNA

PROVENIENZA:

Nazionale Regione _____

PROVINCIA _____

Estera Stato _____

REGIONE _____

8) RIPRODUZIONE

Fecondazione artificiale

Monta naturale

→ Montone di proprietà

→ Montone in prestito

Azienda di provenienza del montone:

Codice (ISTAT) □□□ □□ □□□

Denominazione azienda _____

Proprietario _____

Via _____ N _____

Comune _____ Prov. _____

Ufficialmente indenne da brucellosi SI NO

Data ultima prova sierologica negativa ____/____/____

9) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE

Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell'effettivo,
in locali separati (quarantena): sempre spesso talvolta mai

Tutto pieno / tutto vuoto: sempre spesso talvolta mai

ALTRE CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA:

ESISTONO BARRIERE PER ACCESSO: SI NO

IL DETENTORE ABITA DENTRO L'AZIENDA: SI NO

IL CARICO/SCARICO DEGLI ANIMALI AVVIENE: IN AZIENDA FUORI DALL'AZIENDA

PRESENZA APPARECCHI PULIVAPOR: SI NO

ESISTE UNA ZONA PER LA DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI: SI NO

L'AZIENDA POSSIEDE MEZZI PROPRI: SI NO

VENTILAZIONE: FORZATA NATURALE

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI: FORAGGIO MANGIME ENTRAMBI

MANGIME PRODOTTO IN AZIENDA: SI NO

FORAGGIO PRODOTTO IN AZIENDA: SI NO

NUMERO SILOS: _____

MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO ACQUA: DA POZZO DA ACQUEDOTTO

TRATTAMENTO ACQUA: CLORAZIONE ACIDIFICAZIONE NESSUN TRATTAMENTO

10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI

Concimaia tradizionale Fertirrigazione

in campi di proprietà: SI NO : _____

Depurazione in vasconi Altro _____

12) CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI NO SI

(promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

TIPO DI CONTATTO: PASCOLO ALPEGGIO AZIENDA CONFINANTE
FIERA MERCATO ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA
PROPRIETARIO..... CODICE
VIA.....N.....
COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

TIPO DI CONTATTO: PASCOLO ALPEGGIO AZIENDA CONFINANTE
FIERA MERCATO ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA
PROPRIETARIO..... CODICE
VIA.....N.....
COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

13) CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI NO SI

TIPO DI CONTATTO: MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ; SCAMBI DI ALIMENTI ; ATTREZZATURE ;
LIQUAMI ; CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ; PASCOLI ;
PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ; LUOGHI DI ABBEVERATA ;
AZIENDE CONFINANTI ⁽¹⁾ ; ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA
PROPRIETARIO..... CODICE
VIA.....N.....
COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

TIPO DI CONTATTO: MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ; SCAMBI DI ALIMENTI ; ATTREZZATURE ;
LIQUAMI ; CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ; PASCOLI ;
PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ; LUOGHI DI ABBEVERATA ;
AZIENDE CONFINANTI ⁽¹⁾ ; ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA
PROPRIETARIO..... CODICE
VIA.....N.....
COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

⁽¹⁾ Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

16) Altri allevamenti OVICAPRINI/BOVINI dello stesso proprietario

NO SI

CODICE

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA.....N.....

COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

Specie allevata

CODICE

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA.....N.....

COMUNE.....PROV.....A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO SI data ultimo controllo / /

Specie allevata

17) CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI

PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO

NO

SI Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)

Mustelidi (tassi, faine ecc.)

Cinghiali

Volpi

Lepri

Altro.....

OSSERVATO CONTATTO DIRETTO TRA SELVATICI E GLI OVI-CAPRINI NO SI

18) STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA

CASI DI BRUCELLOSI NELL'UOMO:

NO

SI <input type="checkbox"/>	Persone ammalate	N°	Data Diagnosi
<input type="checkbox"/>	Personale di stalla
<input type="checkbox"/>	Familiari
<input type="checkbox"/>	Altre persone

ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO

18) Sintomatologia riferibile a BRC clinicamente manifesta:

Presenza di aborti in allevamento: NO

SI PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI: DAL AL

ANIMALI INTERESSATI: PRIMIPARE%

PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI)

TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI)

Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda: NO

SI SPECIE:.....% SOGGETTI INTERESSATI%

Presenza di ritenzioni placentari: NO

SI PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL AL.....

% DI SOGGETTI INTERESSATI:.....%

Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda: NO

SI PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE: DAL AL

SPECIE:.....% SOGGETTI INTERESSATI%

ALTRI SINTOMI: MASTITI ORCHITI

ARTRITI ALTRO (SPECIFICARE)

INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO NO

SI Data..../..../....

ISOLAMENTO DI *Brucella* Spp. DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA:

NO SI Tipologia materiale inviato:

Isolamento di: *Brucella abortus* biotipo (specificare):.....

Brucella melitensis Biotipo (specificare):.....

Altre *Brucelle* Biotipo (specificare):.....

Osservazioni:
.....
.....

Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore:

.....

Data compilazione

/ /

Firma e Timbro

AZ. USL DI _____

**PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA
 SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO SIEROPOSITIVO PER BRUCELLOSI**

CODICE AZIENDA | _____ | PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Identificativo individuale

PROVENIENZA Nato in stalla Introdotta in data ___/___/___ proveniente dalla azienda _____

codice | _____ |

sita nel comune di _____ (____).

direttamente/attraverso stalla di sosta⁽¹⁾ _____

codice | _____ | sita nel comune di _____ (____).

senza/con⁽¹⁾ modello R compilato dalla A.USL _____ in data ___/___/___senza/con⁽¹⁾ prova sierologica per BRC effettuata in data ___/___/___**SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI**

1. Ultimo titolo sierologico FDC: _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/___

2. Data dell'ultimo titolo sierologico negativo (SAR e/o FDC): ___/___/___

3. Capo vaccinato per BRC Sì No**ALTRE NOTIZIE**

1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale?

 Sì No2. Se femmina, l'animale attualmente è vuoto gravido al ___ mese non sa

3. Se femmina, l'animale nell'ultima gravidanza portata a termine:

 ha abortito ha partorito

Data compilazione ___/___/___

Timbro e firma del
 Veterinario Ufficiale